

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI

0003146-27/03/2015-SC_LOM-T87-P

Milano, 27/03/2015

Spett.le Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo (Bg)

Organo di Revisione del Comune di Almenno San Bartolomeo (Bg)

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/131/2015/PRSE - Rendiconto 2013.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti

Il Funzionazio

Nadia Ferraguto



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa

Presidente

dott. Gianluca Braghò

Primo Referendario

dott. Donato Centrone

Referendario

dott. Andrea Luberti

Referendario

a sett / tital ca Laberti

.

dott. Paolo Bertozzi

Referendario

dott. Cristian Pettinari

Referendario (relatore)

dott. Giovanni Guida

Referendario

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Referendario

nell'adunanza pubblica del 19 febbraio 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

Premesso in

FATTO

1.- L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Almenno San Bartolomeo (BG) non inviava alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti la relazione da predisporsi ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riferimento al rendiconto consuntivo 2013 approvato dal Comune.

Al fine di attivare il controllo previsto dall'art. 148-bis T.U.E.L. (che, per l'appunto, richiama i commi 166 ss. dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005), l'organo di revisione veniva sollecitato a provvedere all'adempimento di legge.

Non essendo nel frattempo pervenuto il questionario in oggetto, il Magistrato Istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, commi 166 ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione la fissazione di un'adunanza pubblica per la discussione collegiale della questione.

- 2.- Con ordinanza n. 53 del 12 febbraio 2015, il Presidente fissava l'adunanza del 19 febbraio 2015; l'ordinanza veniva comunicata a mezzo PEC (n. prot. 1435) vista l'impossibilità della trasmissione via SIQuEL per l'assenza del questionario nel sistema.
- 3.- In data 17 febbraio 2015 il Comune ha trasmesso il questionario relativo al consuntivo 2013 compilato (prot. C.C. n. 1637), corredato da: a) la relazione del revisore; b) l'allegato avente ad oggetto l'obiettivo del Patto di Stabilità interno per l'anno 2013; c) l'allegato avente ad oggetto la certificazione del Patto di Stabilità interno per l'anno 2013; d) l'informativa sugli organismi partecipati.

In data 18 febbraio 2015 (prot. C.C. n. 1649) risulta pervenuta altresì una comunicazione del Comune, a firma del Sindaco, tramite cui l'ente – che lamenta carenza di personale – riferisce di aver sollecitato il Revisore dei conti a predisporre quanto richiesto e, comunque, di aver adempiuto all'obbligo di comunicazione.

4.- Alla convocata adunanza nessuno è intervenuto in rappresentanza del Comune.

Considerato in

DIRITTO

1.- Il mancato invio del questionario, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, impedisce alla Sezione di svolgere il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione con riferimento al Comune inadempiente.

Il quadro normativo – delineato, dopo la riforma del Titolo V della Parte

seconda della Costituzione, dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 – riconosce alle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile il ruolo di garante della corretta gestione delle risorse pubbliche, nell'interesse sia dei singoli enti territoriali sia delle comunità che compongono la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29).

Il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo: ha affidato, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di vigilare sul rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, sull'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e, in generale, sulla complessiva regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti locali, con lo scopo, fra l'altro, di indirizzare alle Amministrazioni interessate apposite e specifiche segnalazioni in modo che ciascuna di esse possa assumere, nella propria autonomia, ogni più opportuna decisione (v. ora l'art. 3, comma 1, lett. e, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148bis). In definitiva, la verifica annualmente affidata alla Corte dei conti è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria, in modo che gli stessi possano responsabilmente indirizzare, in dipendenza dei rilievi, la concreta attività degli organi gestionali.

In quest'ottica, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

2.- Rilevato l'invio del questionario concernente il rendiconto consuntivo per l'anno 2013 e dell'allegata documentazione in data 17 febbraio 2015, impregiudicata ogni valutazione su tali atti, la Sezione osserva che non vi è più luogo a deliberare nella presente sede, fatta salva la necessità di indirizzare, anche in considerazione dei solleciti inviati oltre la scadenza del termine di presentazione fissato al 20 novembre 2014, apposita segnalazione al Consiglio affinché valuti quanto occorso, fattispecie che a sua volta costituisce ex se una irregolarità – sub specie di tardivo invio della predetta documentazione – in quanto impedisce alla Sezione di iniziare tempestivamente a svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e

contabile del comune nei termini sopra indicati.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia:

- 1) dichiara a seguito dell'invio, in data 17 febbraio 2015, del questionario relativo al rendiconto consuntivo per l'anno 2013 compilato e corredato da: a) la relazione del revisore; b) l'allegato avente ad oggetto l'obiettivo del Patto di Stabilità interno per l'anno 2013; c) l'allegato avente ad oggetto la certificazione del Patto di Stabilità interno per l'anno 2013; d) l'informativa sugli organismi partecipati il non luogo a deliberare, in riferimento al Comune di Almenno San Bartolomeo (BG), in merito alla contestata violazione dell'art. 1, commi 166 ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006", impregiudicata ogni valutazione di questa Sezione sugli atti così inviati;
- 2) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo, per le determinazioni di competenza;
- 3) dispone altresì che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale con le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione;
- 4) invita infine l'organo di revisione economico-finanziaria a trasmettere in futuro entro i termini previsti dal sistema normativo i questionari di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006".

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015.

Il Relatore

(dott. Cristran Pettinari)

Il Presidente

.ssa Simonetta(Rosa)

Depositata in Segreteria il

7 6 MAR 7015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)